



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

### ***Art. 1 Oggetto del Regolamento***

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento di incarichi di collaborazione conferiti dal Co.In.Fo. nonché per la determinazione dei relativi compensi.

### ***Art. 2 - Oggetto dell'attività***

Le attività di cui al presente Regolamento hanno per oggetto interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, a carattere nazionale e/o locale, organizzati su iniziativa diretta del Co.In.Fo. anche in partenariato con altri soggetti, oppure affidati al Co.In.Fo. su incarico di Università e di altri soggetti pubblici o privati.

### ***Art. 3 Principi***

Il presente Regolamento si ispira ai principi di qualità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa del Co.In.Fo. che non persegue scopi di lucro.

### ***Art. 4 – Soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione***

1. I soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione sono i professionisti che il Co.In.Fo. utilizza al fine di perseguire le finalità statutarie proprie. Tali professionisti sono classificati in due distinte categorie: Formatori e Ricercatori.

2. I Formatori sono soggetti in possesso di particolari professionalità che intervengono direttamente, a diverso titolo, nelle attività didattiche di apprendimento/insegnamento, le cui attività, anche organizzative, ne determinano la qualità. Essi sono: Coordinatori scientifici e docenti, nonché, eventualmente, tutor, e-teaching, moderatori.

3. I Ricercatori sono professionisti che svolgono attività di ricerca applicata e di ricerca-intervento, le cui azioni ne determinano la qualità (analisti, metodologi, project leader, ecc.).

### ***Art. 5 - Albo Unico dei Formatori e dei Ricercatori***

1. È istituito l'Albo Unico dei Formatori e dei Ricercatori, articolato in due distinte sezioni.

2. Sezione prima: Formatori e Ricercatori, ai quali, nel periodo dal 1994 ad oggi, sono stati formalmente conferiti incarichi di attività di formazione e ricerca a favore del Co.In.Fo.; restano fermi gli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. N. 33/2013 e s.m.i.

3. Sezione seconda: Formatori e Ricercatori che, successivamente all'emanazione del presente Regolamento, saranno individuati, per la prima volta, dai coordinatori scientifici per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 4, previa valutazione positiva delle competenze scientifiche e/o qualificazioni professionali comprovate dal CV.

### ***Art. 6 - Realizzazione delle attività formative e Selezione dei Docenti***

La progettazione ed organizzazione delle attività formative sono di competenza di un Coordinamento scientifico, costituito da uno o più soggetti, nominato dalla Giunta per ciascuna Comunità Professionale. In caso di corsi e/o eventi formativi non riferibili alle comunità professionali, il coordinamento scientifico è nominato dal Direttore d'intesa con il soggetto proponente il corso/evento.

Per i corsi di formazione, i Docenti sono individuati, utilizzando l'Albo unico o per mezzo di conferimento ex novo, dal Coordinamento scientifico competente, che determinerà anche il relativo compenso, ai termini del successivo art. 7.

Gli incarichi di docenza saranno conferiti dal Direttore del Co.In.Fo., con provvedimento formale.

Il Coordinamento scientifico, con provvedimento motivato, oltre ai docenti, potrà individuare, preferibilmente tra il personale dipendente del Co.In.Fo. che ne abbia le competenze, tutor, e-teaching, moderatori, nonché altre eventuali figure professionali, utili e necessarie per la realizzazione del corso, indicando i relativi compensi, i quali, in ogni caso, non potranno superare l'importo di euro 150 lordi per giornata formativa.

#### ***Art. 7 Criteri per la remunerazione della prestazione***

Al coordinamento scientifico delle comunità professionali, anche se plurisoggettivo, spetta un compenso non superiore al 40% degli utili annui, rivenienti dall'espletamento dei corsi di formazione e/o delle attività di ricerca. In particolare, a fine esercizio finanziario, il Direttore e la Giunta, per tutte le attività organizzate ed espletate nell'anno da ciascun coordinamento scientifico, determineranno gli utili, rivenienti dalla differenza tra i ricavi ed i costi sostenuti per le medesime attività. Di detti utili, una quota non inferiore al 60% sarà acquisita al bilancio del CO.IN.FO.

Nel caso in cui il coordinamento scientifico sia costituito da più soggetti, il compenso spettante sarà diviso in parti uguali fra gli stessi.

Inoltre, è stabilita una remunerazione base pari a € 100 al lordo degli oneri, più IVA se dovuta, per ogni ora di formazione erogata dal Docente. Il coordinamento scientifico, con il parere favorevole del Direttore, potrà incrementare la remunerazione di cui al periodo precedente, sulla base dei seguenti criteri:

- del 25 % della remunerazione base, tenuto conto del curriculum professionale e lavorativo del Docente;
- del 25 % della remunerazione base per la materia trattata in termini di complessità;
- del 25 % della remunerazione base per la materia trattata in termini di innovatività;
- fino al 25 % per la complessità dell'aula dei formandi: sia in termini di qualificazione posseduta dagli stessi (laureati o non) sia in termini di numerosità. Tale ultima percentuale potrà essere riconosciuta solo nel caso in cui si siano raggiunte almeno 20 iscrizioni.

Nel caso di conferimento dell'incarico di docenza ad un soggetto che fa parte del Coordinamento scientifico delle comunità professionali, il compenso resta stabilito nella misura base di euro 100,00 lordi, oltre IVA se dovuta, senza possibilità di incrementi.

In caso di co-docenza i compensi, come sopra determinati, saranno ripartiti tra i docenti tenendo conto del livello professionale del relatore e della qualità dell'attività di docenza, che sarà riconosciuta, ex ante, sulla base del cv e delle esperienze pregresse, anche professionali.

#### ***Art. 8 Coordinatori Scientifici – Progettisti***

Il Coordinatore Scientifico ha la responsabilità complessiva del corso, tenuto conto dei principi di cui all'art. 3. Il Progettista del corso, che può coincidere con il Coordinatore Scientifico, ha la responsabilità del corso in termini di qualità dello stesso;

I corsi annualmente realizzati sono soggetti a valutazione da parte della Giunta, con astensione degli interessati. La valutazione dei corsi deve prevedere anche la valutazione del Coordinatore Scientifico e/o del Progettista. La valutazione determina la prosecuzione o meno delle attività di formazione.

#### ***Art. 9 Supporto organizzativo ai Coordinatori scientifici, alle Comunità professionali e ai Docenti***

Il supporto organizzativo ai Coordinatori scientifici delle Comunità professionali e ai Docenti è assicurato, di norma, dall'amministrazione del Co.In.Fo. Laddove necessario è possibile, in maniera motivata, assicurare un supporto organizzativo da parte di soggetti di comprovata competenza ed esperienza, individuati dal Coordinamento scientifico. Agli stessi è riconosciuto un compenso non superiore a 150 euro lordi per giornata formativa.

#### ***Art. 10 Attività realizzate in partenariato con altri enti***

La Giunta, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, con provvedimento motivato, può adottare una diversa e specifica disciplina per i corsi di formazione oggetto di apposite convenzioni stipulate con altri enti.

Le ricerche-intervento sono attività promozionali che il Co.IN.FO. svolge in partenariato con alcune Università, minimo 3, come contributo attivo alla crescita dell'intero sistema universitario.

Le ricerche intervento sono attività che devono autofinanziarsi. Pertanto il contributo richiesto alle Università partecipanti deve essere idoneo a coprire tutti i costi diretti (ivi compresi eventuali compensi per attività di docenza secondo le regole generali) ed i costi di organizzazione del Co.IN.FO. stimati forfaitariamente nel 15% del fatturato.

Le attività di coordinamento e progettazione, considerata la particolare complessità nel caso specifico, vengono remunerate fino al doppio di quanto previsto per le attività di formazione ordinarie, nei limiti di disponibilità del progetto.

Il piano finanziario preventivo e consuntivo della ricerca-intervento sono approvati dalla Giunta.

#### **Art. 11 Rimborsi spese**

I rimborsi delle spese sostenute da tutti i collaboratori per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento sono anticipate dai medesimi e saranno rimborsate a seguito della presentazione dei giustificativi in originale alla Segreteria del Co.IN.FO. Le spese rimborsabili sono soggette ai limiti previsti nel Regolamento dell'Università di Torino. All'atto del conferimento dell'incarico, i collaboratori riceveranno comunicazione dettagliata dalla Segreteria del Co.IN.FO. sui limiti di spesa applicati.

#### **Art. 12 Norma transitoria**

Il presente Regolamento si applica per i nuovi Corsi, Comunità professionali e ricerche-intervento. Tutti i corsi, le Comunità professionali e le ricerche-intervento sono soggetti a valutazione da parte degli utenti.

#### **Art. 13 Norma finale**

Il presente Regolamento approvato dalla Giunta, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Co.IN.FO.

---

## **Appendice**

Il **Coordinatore Scientifico** individua temi coerenti con i bisogni formativi analizzati dal progettista, organizza le attività di cui è responsabile, individua le risorse logistiche, didattiche e di supporto funzionali all'efficace svolgimento delle attività assicurando il raccordo funzionale con tutti i docenti coinvolti. Nell'ambito delle Comunità professionali, Il **Coordinatore Scientifico** redige il piano programmatico annuale delle iniziative, comunicandolo preventivamente alla Giunta e al Direttore, che lo approvano.

L'attività di **progettista** consiste nell'analizzare i bisogni di formazione e nel tradurre correttamente i medesimi in obiettivi di apprendimento, allo scopo di accertare la qualità dell'intervento di cui è responsabile.

L'attività di **e-teaching** è tipica di quei corsi di formazione dove l'apprendimento è erogato in tutto o in parte attraverso l'uso delle tecnologie (e-learning). Tali attività possono consistere nella gestione di piattaforme tecnologiche, nell'animazione delle comunità (forum, chat ecc.), nella produzione di video a uso didattico, nella costruzione di learning object, compiti di e-tutoring.

L'attività di **moderatore** consiste nel moderare tavole rotonde e sessioni didattiche tra più docenti, mettendo in evidenza aspetti innovativi oppure confrontando più punti di vista.

L'attività di **tutoring** ha come riferimento l'apprendimento in presenza, e consiste nel presidiare le attività didattiche, nel collaborare alla valutazione dell'attività formativa, nel favorire il raccordo tra docenti e discenti, nell'interfacciarsi con la Segreteria del Co.IN.FO. per tutti gli aspetti logistici e organizzativi.

